

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 dicembre 2022
Istituzione di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. (23A00032)
(GU n.4 del 5-1-2023)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
Visti in particolare l'art. 353, comma 1, che istituisce un Osservatorio permanente «sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa», e l'art. 355, comma 1, che prevede che «entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 353»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
Considerata la necessita' di definire la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio permanente di cui al citato art. 353 del Codice della crisi d'impresa;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made Italy;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e composizione dell'Osservatorio permanente

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' istituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia, l'«Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza».
2. L'Osservatorio permanente e' presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed e' composto da:
 - a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa designati dal Capo di Gabinetto;
 - b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d'impresa, anch'essi designati dal Capo di Gabinetto;
 - c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa;
 - d) un membro designato dalla Banca d'Italia;
 - e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
 - f) un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;
 - g) un membro designato da confartigianato-imprese;
 - h) un membro designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.
3. I capi dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale, i capi dei Dipartimenti del Ministero e il direttore dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR partecipano, direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori dell'Osservatorio.
4. I componenti dell'Osservatorio permanente di cui al comma 2 durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio.
5. I componenti dell'Osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) partecipano personalmente ai lavori e non possono farsi rappresentare.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro della giustizia, ricevute le indicazioni di cui al comma 2, provvede, con decreto, alla formazione dell'Osservatorio.

Art. 2

Funzioni dell'Osservatorio permanente

1. L'osservatorio permanente verifica l'efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attivita', il mantenimento dei livelli occupazionali. Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l'Osservatorio verifica l'esito della fase esecutiva e quindi monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il presidente dell'Osservatorio riceve i dati relativi alla composizione negoziata della crisi di impresa di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi di impresa e alle segnalazioni ed ai piani di rateizzazione di cui agli articoli 25-novies e 25-undecies del codice nonche' i quadri informativi relativi agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal medesimo Codice. I dati e le informazioni di cui al primo periodo sono forniti, per quanto di rispettiva competenza, dal Tavolo tecnico istituito con la convenzione sottoscritta tra il Ministero e Unioncamere il 21 e 22 giugno 2022, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.
3. L'Osservatorio elabora i dati di cui al comma 2 e redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La relazione di cui al primo periodo, che tiene conto della situazione economica generale, contiene una comparazione dei dati relativi all'ultimo quinquennio, laddove disponibili. Nei casi in cui emergano situazioni di particolare difficolta' nella celere gestione delle procedure da parte di singoli uffici giudiziari, la relazione specifica: la composizione dell'ufficio al quale sono assegnate le procedure concorsuali e le misure protettive e cautelari della composizione negoziata, il carico dei ruoli dei magistrati che lo compongono e le materie tabellarmente affidate al medesimo ufficio al fine di collegare l'impatto della specializzazione dei magistrati e dell'organizzazione dell'ufficio all'efficiente gestione di tali procedure. Il monitoraggio di cui al terzo periodo e' inviato al Consiglio superiore della magistratura per le eventuali valutazioni di competenza.
4. Ai fini della redazione della relazione prevista dal comma 3, l'Osservatorio puo' altresì:
 - a) acquisire dati, contributi, relazioni e materiali di esperti nella materia della crisi d'impresa o in materie connesse e affini;
 - b) raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni sottoponendo, a tal fine, all'Ufficio di Gabinetto l'esigenza di procedere a specifiche audizioni.
5. Ai fini dell'attivita' prevista dall'art. 355, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, i dati elaborati e le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono trasmessi al Ministro della giustizia, per la prima volta, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla predetta data.

Art. 3

Funzionamento dell'Osservatorio permanente

1. Per l'espletamento delle sue funzioni l'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia
2. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito del Ministero della giustizia.
Roma, 29 dicembre 2022
- Il Ministro della giustizia
Nordio
- Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
- Il Ministro delle imprese e del made in Italy
Urso